

AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, DI COLLARI PRESA E RIDUTTORI DI PRESSIONE DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

DATA
SET 2019


REDATTO DA

Ing. S. Bonanno



R.U.P.

Ing. S. Bonanno



N. di Repertorio

N. di raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, DI COLLARI PRESA E RIDUTTORI DI PRESSIONE DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno ... del mese di in Palermo, nei locali della sede della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via Tiro a Segno n. 5, alle ore

Innanzi a me Dr..... Notaio in Palermo, iscritto al Collegio notarile del Distretto di Palermo, assistito da

SONO PRESENTI I SIGNORI

Sig., nato a il, domiciliato presso la sede della società in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della società:

“AMG ENERGIA S.p.A.” con sede in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, capitale sociale Euro 96.996.800,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo, codice fiscale e numero di iscrizione n. 04797170828, nella qualità di procuratore, giusta procura del notaio del, registrata a Palermo il, conferitagli dal Dott., nato ail, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di AMG ENERGIA S.p.A., con sede in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, ove è domiciliato per la carica; detta procura in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

- il Sig....., nato a il, Titolare dell’Impresa, con sede in (.....), Via n....., ove è domiciliato per la carica, codice fiscale, iscritta al n..... dell’Albo Artigiani e al n. del REA di, così come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo – Ufficio Registro delle Imprese in data, che al presente si allega con lettera “A” in originale.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del, rep., registrato a Palermo il al n., per la gara avente ad oggetto "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, DI COLLARI PRESA E RIDUTTORI DI PRESSIONE DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS" è stata proposta aggiudicazione, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione della Società appaltante, all'Impresa con sede in (.....), che ha presentato un'offerta con ribasso del% (..... per cento);
- che il Consiglio di Amministrazione della Società AMG ENERGIA S.p.A., nella seduta del n.ha deliberato di approvare per la gara dell'appalto in argomento, celebratasi in data, la proposta di aggiudicazione alla società, con sede in, per l'importo di €(euro.....) con il ribasso offerto del% sull'importo complessivo a base d'asta di €, IVA esclusa, dei quali € non soggetti a ribasso, sono gli oneri per la sicurezza nei cantieri di lavoro e per la loro attuazione;
- che l'esito della gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. del, sulla GURS n....., del, inviato all'Ufficio Messi del Comune di Palermo per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Palermo come da nota aziendale del, protocollo n..... dal al, e affisso all'Albo dell'"AMG ENERGIA S.p.A." nonché sul sito internet aziendale www.amgenergia.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it ;
- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, l'Impresa con sede in, ha costituito deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per Euro(.....) mediante polizza fidejussoria n....., rilasciata da in data, che rimane agli atti della Società appaltante;
- che dall'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che pertanto, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura, attestante l'insussistenza della causa di

- decadenza, divieto o sospensione di cui alla legge predetta n.575;
- che, come le parti danno atto, la società appaltante ha avanzato richiesta di “informazioni antimafia” (art. 10 del D.P.R. n. 252/1998) nei confronti della società, e sono decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione di detta richiesta alla Prefettura di Palermo e non sono ancora pervenute le relative informazioni. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, oggi art. 92, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011, la società appaltante intende procedere alla odierna stipula, ferma restando comunque la condizione risolutiva di cui al predetto articolo 11, del D.P.R. n.252/1998, oggi art. 92 del D.lgs. n. 159/2011, che la società appaltatrice, come rappresentata, dichiara di ben conoscere;
 - che non si ravvisano rischi di interferenza con i lavoratori dell’azienda appaltante per una durata superiore ai cinque uomini-giorno con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio della fornitura e, pertanto, l’azienda appaltante non ha provveduto alla redazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 del D.lg. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - che, dopo l’espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto alla società "....." con sede (.....) che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui all'"ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, DI COLLARI PRESA E RIDUTTORI DI PRESSIONE DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS", da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nello Schema di Contratto e nel Capitolato speciale di fornitura, nel D.U.V.R.I. ove previsto, ai prezzi unitari per le singole tipologie di apparecchiature e prodotti in argomento, di cui all’offerta allegata al verbale del repertorio , registrato a Palermo Ufficio delle entrate il al n./IT, nella documentazione tecnica di cui all’offerta presentata dal fornitore in sede di gara, negli elaborati grafici descrittivi, che si allegano con lettere “B”, “C”, “D”, “E” ed “F”, nonché in quelle contenute nel bando di gara, nel D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché nelle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.,

dal regolamento D.M. 7 marzo 2018 n. 49 di "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e nel capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art.3) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'Impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della società di che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo l'approvazione della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione della fornitura da parte dell'organo di amministrazione della Società appaltante.

Art.4) L'importo complessivo della fornitura, da intendersi il valore massimo presunto dell'Accordo Quadro indicato in Capitolato, è di Euro (.....) oltre IVA, ed i prezzi dei singoli prodotti verranno calcolati tenendo conto del ribasso offerto nella misura dello% (.....per cento).

Art.5) La Società, come sopra rappresentata, si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova polizza fidejussoria.

Art.6) Il presente contratto è disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, dal D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché dalle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., dal regolamento D.M. 7 marzo 2018 n. 49 di "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e, per quanto non previsto espressamente, dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché dalla normativa vigente in materia.

Art.7) Il signor, nella sopra spiegata qualità, dichiara di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguita la fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione della fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione della fornitura.

Art.8) La consegna della fornitura in argomento avverrà secondo quanto è stabilito dagli art.

7 e 8 del Capitolato speciale di fornitura.

Art.9) La durata complessiva dell'Accordo Quadro per la fornitura è quella stabilita dall'art. 6 del Capitolato speciale, e si intende sino al raggiungimento dell'importo massimo presunto dell'Accordo Quadro, oppure, trascorsi 36 mesi dalla data di stipula dell'accordo quadro, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale.

Art.10) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato speciale di fornitura.

Art.11) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio come segue:

l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Tiro a Segno, 5 – 90123 Palermo; la società “.....” presso la propria sede in (....), via n..., , ed in difetto presso la casa comunale di (....), dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni.

Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.

Art.12) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.13) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della società “.....” con sede in, senza possibilità di rivalsa.

Art.14) Il signor nella sopra spiegata qualità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e dichiara che il conto corrente n. IBAN presso Banca, Agenzia n. di è un conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, che la stessa riscuoterà, a mezzo bonifico su predetto conto corrente, tutte le somme dovute in acconto o a saldo relative all'appalto in argomento, che effettuerà i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico bancario del suddetto conto corrente e che comunque effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art.15) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, introdotto dal D.L. 187/2010).

Art. 16) Il signor nella qualità, si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010).

Art. 17) Il signor, nella sopra spiegata qualità, assume l'obbligo, se avrà notizia dell'inadempimento dei subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante e la Prefettura competente.

Art. 18) Il signor nella qualità, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 23 del Capitolato Speciale di Fornitura come sopra allegato.

Art. 19) La Società appaltante si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 codice civile, con riferimento all'art. n. 17 del Capitolato Speciale di Fornitura.

Art. 20) I comparenti avendo i requisiti di legge esonerano me Notaio dal dare loro lettura degli allegati tutti al presente atto dichiarando di averne piena e completa conoscenza. -

Art. 21) Le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente contratto per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso nonché per esigenze organizzative dell'ufficio. -

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Descrizione, quantità e importo a base di gara.

Il presente capitolato ha come oggetto la conclusione di Accordi Quadro, uno per ogni Lotto di fornitura come dettagliati in seguito, ciascuno con unico operatore economico, sul quale basare l'affidamento di appalti specifici per la fornitura dei materiali come di seguito elencati, necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la realizzazione di nuove reti interrate e impianti di distribuzione del gas previsti nel corso degli anni 2020-2022, oltre che per soddisfare il fabbisogno di materiali di scorta del magazzino.

Gli Accordi Quadro hanno ad oggetto la regolamentazione degli Appalti specifici che verranno aggiudicati durante il periodo di durata di ciascun Accordo Quadro, con le modalità e specifiche tecniche di cui al presente Capitolato.

Con la stipula dell'Accordo Quadro per un preciso Lotto di fornitura, l'operatore economico aggiudicatario della relativa procedura, di seguito Fornitore, si impegna a stipulare contratti specifici in base alla richiesta del Committente ed ai sensi degli articoli seguenti.

Il valore di ciascun Accordo Quadro non impegna la AMG Energia S.p.A. a stipulare appalti specifici fino a quella concorrenza, ed i singoli contratti saranno stipulati in base alla programmazione operativa su base generalmente quadrimestrale.

DEFINIZIONI

- **ACCORDO QUADRO:** Accordo concluso tra AMG Energia S.p.A. ed il Fornitore il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di validità dell'accordo stesso sia per quanto riguarda i prezzi che la qualità, nei limiti indicati negli articoli del presente Capitolato.
- **APPALTI SPECIFICI:** singoli appalti aggiudicati nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, e stipula di specifico Contratto. In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa di quella di cui al presente Accordo Quadro e Capitolato.
- **AMG ENERGIA S.p.A.:** Ente firmatario dell'Accordo Quadro per la fornitura.
- **FORNITORE:** Operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'Accordo Quadro destinatario dei singoli Appalti specifici.

ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

LOTTO 1 - TUBI IN ACCIAIO PER CONDOTTE METANO INTERRATE

IMPORTO MASSIMO PRESUNTO ACCORDO QUADRO € 161.254,50

IMPORTO SINGOLO CONTRATTO € 18.000,00

Pos. 1

TUBI IN ACCIAIO SALDATO PER CONDOTTE METANO IN BARRE DA 12 METRI, SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 3138:2018 (EX UNI EN 10208-1:2009) - D.M. 16/04/2008 - IV SPECIE, RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE ESTRUSSO TRIPLO STRATO RINFORZATO (R3R) SECONDO LA NORMA UNI 9099:1989, INTERNO GREZZO, ESTREMITA' A SALDARE, SMUSSATE A NORMA.

FORNITI CON TAPPI ALLE ESTREMITA' IN POLIETILENE PER PROTEZIONE DURANTE LO STOCCAGGIO.

Forniti corredati di certificati di collaudo tipo 2.1 secondo la norma UNI EN 10204.

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
DIAMETRO mm 150	m	€ 30,25
DIAMETRO mm 500	m	€ 149,50

Pos. 2

TUBI IN ACCIAIO PER CONDOTTE METANO INTERRATE, TIPO SALDATO, LUNGHEZZA 6,0 METRI, COSTRUITI IN ACCORDO AL D.M. 16/04/2008, SERIE MEDIA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE ESTRUSSO TRIPLO STRATO RINFORZATO, IN ACCORDO ALLA NORMA UNI 9099:1989. TANTO I TUBI CHE I RACCORDI DOVRANNO ESSERE NELLE MISURE E NELLE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 10255:2007.

FORNITI CON TAPPI ALLE ESTREMITA' IN POLIETILENE PER PROTEZIONE DURANTE LO STOCCAGGIO.

Forniti corredati di certificati di collaudo tipo 2.1 secondo la norma UNI EN 10204.

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
DIAMETRO mm 30	m	€ 7,75
DIAMETRO mm 40	m	€ 8,85
DIAMETRO mm 50	m	€ 11,85
DIAMETRO mm 75	m	€ 14,80

LOTTO 2 – RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO PER CONDOTTE METANO**IMPORTO MASSIMO PRESUNTO ACCORDO QUADRO € 60.516,20****IMPORTO SINGOLO CONTRATTO € 6.000,00****Pos. 1**

RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO PER CONDOTTE METANO REALIZZATI IN ACCORDO ALLA NORMA UNI 9034:2004 E UNI-EN 10253-1:2002

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
CURVA 45°		
CURVA 45° - DN 400	n	€ 178,00
CURVA 90°		
CURVA 90° - DN 200	n	€ 38,50
CURVA 90° - DN 250	n	€ 74,30
CURVA 90° - DN 400	n	€ 221,80
TRONCHETTO DI DERIVAZIONE A TEE IN ACCIAIO COMPLETO DI TAPPO - PER MEDIA PRESSIONE,		
DN 40 x 25 x 30	n	€ 20,23
DN 50 x 40 x 50	n	€ 26,98
RIDUZIONE CONCENTRICA		
DIAMETRO 2"X 1"1/2	n	€ 2,10
DIAMETRO 2"X 1"1/4	n	€ 2,70
DIAMETRO 4"X 3"	n	€ 5,60
DIAMETRO 10"X 8"	n	€ 31,00
FONDELLI		
DIAMETRO 1" 1/2	n	€ 0,50
DIAMETRO 2"	n	€ 0,80
DIAMETRO 3"	n	€ 1,15
DIAMETRO 12"	n	€ 15,50
DIAMETRO 14"	n	€ 58,00
DIAMETRO 16"	n	€ 76,00
DIAMETRO 18"	n	€ 135,00

Pos. 2

GIUNTO ISOLANTE MONOBLOCCO PN16 per saldatura di testa, conforme alle norme UNI-CIG 10285:1993.

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
GIUNTO ISOLANTE MONOBLOCCO PN16		
DIAMETRO mm 100	n	€ 98,00
DIAMETRO mm 150	n	€ 184,00
DIAMETRO mm 200	n	€ 286,00
DIAMETRO mm 250	n	€ 450,00
DIAMETRO mm 300	n	€ 560,00
DIAMETRO mm 350	n	€ 1.050,00
DIAMETRO mm 400	n	€ 1.350,00
DIAMETRO mm 450	n	€ 4.100,00
DIAMETRO mm 600	n	€ 3.500,00

Pos. 3

GIUNTO ISOLANTE MONOBLOCCO PN10 per collegamento filettato m/m oppure filettato m/saldatura di testa, conforme alle norme UNI-CIG 10284:1993

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
GIUNTO ISOLANTE MONOBLOCCO PN10		
DIAMETRO mm 30 (1" ¼) - filetto m/m	n	€ 11,70
DIAMETRO mm 30 (1" ¼) - filetto m/saldare	n	€ 11,34
DIAMETRO mm 40 (1" ½) - filetto m/m	n	€ 13,60
DIAMETRO mm 40 (1" ½) - filetto m/saldare	n	€ 13,50
DIAMETRO mm 50 (2") - filetto m/m	n	€ 17,88
DIAMETRO mm 50 (2") - filetto m/saldare	n	€ 17,52
DIAMETRO mm 75 (3") - filetto m/m	n	€ 59,65
DIAMETRO mm 75 (3") - filetto m/saldare	n	€ 58,67

LOTTO 3 - COLLARI PRESA E COLLARI DI TENUTA**IMPORTO MASSIMO PRESUNTO ACCORDO QUADRO € 29.649,90****IMPORTO SINGOLO CONTRATTO € 3.000,00****Pos. 1**

COLLARE PRESA PER UTENZA GAS, DA INSERIRE NELLE TUBAZIONI DI GAS IN GHISA SFEROIDALE, DEL TIPO UNIVERSALE CON DERIVAZIONE FILETTATA, IN GHISA SFEROIDALE UNI-EN 1563:2018, RIVESTITA CON RESINA EPOSSIDICA, TIRANTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 CON GUAINA IN GOMMA, CON DADI IN ACCIAIO INOX AISI 304 E CON GUARNIZIONE IN GOMMA NITRILICA PER GAS TIPO NBR, USCITA CON FILETTATURA GAS FEMMINA SECONDO UNI-ISO 228-1:2003.

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
COLLARE PRESA PER UTENZA GAS		
DIAMETRO mm 100 x 50	n	€ 23,42
DIAMETRO mm 150 x 75	n	€ 46,83
DIAMETRO mm 200 x 75	n	€ 53,34
DIAMETRO mm 250 x 75	n	€ 65,05
DIAMETRO mm 300 x 75	n	€ 71,55
DIAMETRO mm 350 x 75	n	€ 72,85
DIAMETRO mm 400 x 75	n	€ 74,16
DIAMETRO mm 450 x 75	n	€ 78,00

Pos. 2

COLLARE DI TENUTA PER LA RIPARAZIONE O GIUNZIONE DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE O ACCIAIO PER SERVIZIO GAS METANO, COMPOSTI DA:

- UNICA FASCIA IN ACCIAIO INOX EN ISO 10088 (AISI 304)
- MORSETTIERA IN GHISA SFEROIDALE EN-GJS-400-15/EN 1563 CON RIVESTIMENTO PROTETTIVO CONTRO LA CORROSIONE IN VERNICE EPOSSIDICA ED ASOLE CHIUSE DA UNA PARTE ED APERTE DALL'ALTRA PER BULLONI CON AGGANCIO RAPIDO.
- GUARNIZIONE IN GOMMA NITRILICA PER GAS TIPO NBR A PROFILO QUADRETTATO
- VITI IN ACCIAIO ZINCATO M16
- DADI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A2-70 EN ISO 3506
- LUNGHEZZA DEL COLLARE CM. 20 O CM 30

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
COLLARI DI TENUTA - TIPO NORMALE LARGHEZZA FASCIA MINIMA mm 200		
DN 50 (mm 60-64)	n	€ 62,27
DN 80 (mm 88-98)	n	€ 64,09
DN 100 (mm 114-126)	n	€ 70,33
DN 150 (mm 168-182)	n	€ 81,64
DN 200 (mm 210-223)	n	€ 92,30
DN 250 (mm 273-285)	n	€ 127,53
DN 300 (mm 316-328)	n	€ 143,91
DN 350 (mm 368-380)	n	€ 150,28
COLLARI DI TENUTA - TIPO LUNGO LARGHEZZA FASCIA MINIMA mm 300		
DN 100 (mm 114-126)	n	€ 101,92
DN 150 (mm 168-182)	n	€ 114,66
DN 200 (mm 210-223)	n	€ 130,26
DN 250 (mm 273-285)	n	€ 187,46
DN 300 (mm 316-328)	n	€ 195,00
DN 350 (mm 368-380)	n	€ 200,85

LOTTO 4 – REGOLATORI DI PRESSIONE**IMPORTO MASSIMO PRESUNTO ACCORDO QUADRO € 104.460,00****IMPORTO SINGOLO CONTRATTO € 12.000,00****Pos. 1**

REGOLATORE DI PRESSIONE AUTOAZIONATO A DOPPIO STADIO PER GAS METANO, PORTATA NOMINALE 25 Stm³/h, COSTRUITO SECONDO NORME UNI 8827-1:2015 E UNI 8827-2:2015, PER INSTALLAZIONI SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI, CON SCARICO DELLA VALVOLA DI SFIORO INCORPORATA CONVOGLIABILE ALL'ESTERNO.

MATERIALI:

- CORPO E COPERCHIO: LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO E/O ZAMA - UNI EN 1774
- COMPONENTI INTERNI: NBR (GUARNIZIONI), ACCIAIO INOX, OTTONE, ALLUMINIO.

SPECIFICHE TECNICHE:

- PORTATA NOMINALE: 25 Stm³/h
- CAMPO PRESSIONE IN ENTRATA: 0.15 ÷ 5.0 BAR
- CAMPO DI PRESSIONE IN USCITA: 15 ÷ 25 MBAR TARATA A 20 MBAR
- TEMPO DI REGOLAZIONE: NON SUPERIORE A 3 SEC.
- FILTRO INCORPORATO POSTO ALL'ENTRATA DEL REGOLATORE
- VALVOLA DI SFIORO INTERNA CONVOGLIABILE ALL'ESTERNO
- DISPOSITIVO DI BLOCCO PER AUMENTO DI PRESSIONE
- DISPOSITIVO DI BLOCCO PER ECCESSO DI PORTATA DI VALLE
- DISPOSITIVO DI BLOCCO PER MANCANZA DI ALIMENTAZIONE
- BLOCCO PER ROTTURA MEMBRANA 2° STADIO
- RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI BLOCCO ESCLUSIVAMENTE MANUALE
- ATTACCHI IN LINEA FILETTATI 1" F. X 1" F. GPG - INTERASSE 155 MM.
- POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IN ALTERNATIVA ATTACCHI AD "U" OPPURE A "90"

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
REGOLATORE DI PRESSIONE		
PORTATA NOMINALE 25 Stm ³ /h	n	€ 99,43

Pos. 2**RIDUTTORE REGOLATORE DI PRESSIONE PER GAS METANO - 50 m3/h**

RIDUTTORI REGOLATORI DI PRESSIONE PER UTENZA GAS METANO, A DOPPIO SALTO DI PRESSIONE, A NORMA UNI 8827-1:2015 E UNI 8827-2:2015, CONFORMI ALLA DIRETTIVA PED 97/23/CE ART. 3.3, IN LEGA DI ALLUMINIO, COMPLETI DI VALVOLA DI SFIORO INCORPORATA, FILTRO, DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CHIUSURA A RIARMO MANUALE CHE INTERVIENE:

- PER SOVRA PRESSIONE DI VALLE;
- IN CASO DI MANCANZA DI PRESSIONE A VALLE PER ECCESSO DI PORTATA;

- IN CASO DI ABBASSAMENTO DI PRESSIONE A MONTE AL DI SOTTO DEI LIMITI CONSENTITI;
- IN CASO DI LACERAZIONE O FESSURAZIONE MEMBRANA DI 2° SALTO;
ATTACCHI IN LINEA FILETTATI GPG.
TARATURA PER UNA PRESSIONE A MONTE VARIABILE DA 0.022 A 1.5 BAR, PRESSIONE IN USCITA 0,020 BAR, PORTATA NON INFERIORE A 50 MC/H CON PRESSIONE DI MONTE 0,3 BAR

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
RIDUTTORE REGOLATORE DI PRESSIONE		
PORTATA NOMINALE 50 Stm ³ /h	n	€ 108,10

Pos. 3

REGOLATORE DI PRESSIONE PER GAS METANO - 75 m3/h

TIPO TARTARINI SERIE R72

REGOLATORE DI PRESSIONE A MOLLA, A NORMA UNI 8827-1:2015 E UNI 8827-2:2015, COMPLETO DI VALVOLA DI SFIORO E DISPOSITIVI DI BLOCCO PER MASSIMA E MINIMA PRESSIONE INCORPORATI.

RIPRISTINO MANUALE, OTTURATORE CONTROBILANCIATO.

ATTACCHI FILETTATI 1" UNI ISO 228-1:2003, ENTRATA USCITA ASSIALE.

PRESSIONE DI TARATURA IN ENTRATA 0,04÷5,0 BAR, IN USCITA 0,020 BAR, PORTATA FINO A 75 MC/H.

<i>Descrizione Articolo</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo Unitario</i>
REGOLATORE DI PRESSIONE		
PORTATA NOMINALE 75 Stm ³ /h	n	€ 286,80

INOLTRE TUTTI I MATERIALI OGGETTO DELLA GARA DOVRANNO ESSERE CORREDATI

DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI:

- UNI EN ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015

ART. 3 - IMPORTO PREVENTIVO TOTALE DELL'ACCORDO QUADRO E STIMA DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO PER SINGOLO LOTTO

L'importo preventivo degli Accordi Quadro di fornitura, oggetto del presente capitolato, viene di seguito riepilogato per ciascun lotto di fornitura.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Azienda fino al 31/12/2022 ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso della fornitura nell'arco temporale di durata degli Accordi Quadro.

Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro per ciascun lotto non sono fonte di alcuna obbligazione di AMG Energia S.p.A. nei confronti del Fornitore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'affidamento di appalti specifici, nell'ambito di quel lotto.

Ne consegue, quindi, che il Fornitore non potrà pretendere, in alcuna sede, l'attivazione di alcun appalto specifico in nessuna misura.

Vengono di seguito elencati gli importi stimati del singolo contratto di fornitura, per ciascun lotto, IVA esclusa.

LOTTO 1 - TUBI IN ACCIAIO PER CONDOTTE METANO INTERRATE

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 161.254,50
IMPORTO SINGOLO CONTRATTO DI FORNITURA	€ 18.000,00

LOTTO 2 – RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO PER CONDOTTE METANO

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 60.516,20
IMPORTO SINGOLO CONTRATTO DI FORNITURA	€ 6.000,00

LOTTO 3 - COLLARI PRESA E COLLARI DI TENUTA

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 29.649,90
IMPORTO SINGOLO CONTRATTO DI FORNITURA	€ 3.000,00

LOTTO 4 - REGOLATORI DI PRESSIONE

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 104.460,00
IMPORTO SINGOLO CONTRATTO DI FORNITURA	€ 12.000,00

ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Le Ditte concorrenti potranno partecipare alla gara per la conclusione di Accordi Quadro, anche per un solo Lotto di fornitura, indicando nell'offerta un unico ribasso percentuale da applicare ad ogni prezzo unitario, nell'ambito del Lotto per il quale viene presentata offerta.

I sotto elencati documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati all'offerta, in riferimento a ciascun lotto per il quale viene presentata offerta:

- 1) Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto della fornitura.
- 2) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti di avere fornito, negli ultimi tre anni, materiali e/o apparecchiature di tipologia analoga ed in accordo alla normativa tecnica indicati nel presente capitolato, di importo non inferiore al triplo del valore del singolo contratto specifico previsto per ciascun lotto.
- 3) Elenco delle principali forniture, effettuate nell'ultimo triennio, di materiali e/o apparecchiature di tipologia analoga a quelle di cui al presente capitolato, con indicati: descrizione materiali, caratteristiche tecniche della fornitura, importo, data e luogo di fornitura.
- 4) Certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma EN ISO 9001.
- 5) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante riportante il produttore dei materiali offerti.
- 6) Schede tecniche in originale timbrate e firmate dal produttore relative ai materiali e/o apparecchiature offerti, oppure con dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti la conformità all'originale.
- 7) Dichiarazione rilasciata dal produttore con la quale attesti la disponibilità a fornire alla ditta partecipante i materiali e/o apparecchiature oggetto della gara.
- 8) Deposito cauzionale provvisorio a favore dell'Ente appaltante, costituito nei modi previsti nel bando di gara, pari al 2% dell'importo totale dell'accordo quadro.
- 9) Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, di fornitura della garanzia, relativamente a tutti i prodotti offerti, contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione, assemblaggio e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati, relativamente a ciascun elemento oggetto di fornitura, per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di completamento della consegna di ciascun ordine o contratto specifico.
- 10) Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante l'impegno a rimuovere tutte le defezioni accertate e denunciate durante il periodo di garanzia sulle parti di rispettiva fornitura, e di rispondere fino a quando non sarà accertata ed attuata la soluzione dei problemi emersi, anche se si superassero i termini di garanzia previsti.
- 11) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante che tutti gli interventi di riparazione dei guasti e dei malfunzionamenti, compresa la sostituzione di parti guaste o difettose e la manodopera necessaria, richiesti dall'AMG ENERGIA S.p.A. durante il periodo di garanzia, verranno effettuati totalmente a sue spese.

L'AMG si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte partecipanti.

ART. 5 - REDAZIONE DELL' OFFERTA

Le Ditte concorrenti potranno partecipare alla gara o per la fornitura totale o per singoli lotti.

Per l'esclusione, nell'offerta dovrà essere indicato un unico ribasso percentuale, da applicare uniformemente ai prezzi unitari indicati in capitolato, nell'ambito del Lotto per il quale viene presentata offerta.

CONDIZIONI DELLA FORNITURA

ART. 6 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI - DECORRENZA DELLA FORNITURA

L'Accordo Quadro di cui al presente capitolato avrà una durata di 36 mesi, in accordo all'importo totale ed a quello presunto dei singoli contratti da affidare, il cui valore è indicato agli articoli 2 e 3 del capitolato.

La durata complessiva dell'Accordo Quadro per la fornitura, periodo entro il quale AMG Energia S.p.A. può affidare il singolo contratto specifico, si intende sino al raggiungimento dell'importo massimo presunto dell'Accordo Quadro, oppure, trascorsi 36 mesi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale.

Con la stipula dell'accordo quadro, il Fornitore si impegna ad effettuare le consegne dei materiali che verranno richiesti, nel periodo di validità dell'accordo stesso, con i singoli affidamenti, rispettando il limite massimo di importo e secondo i tempi e le modalità di consegna in seguito definiti.

Si prevede di emettere circa 10 (dieci) Ordini/Contratti specifici anche con frequenza inferiore a quattro mesi, e contratti diversi potranno tra loro avere periodi di contemporaneità. Tale numero di contratti potrebbe cambiare, in aumento o in diminuzione, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.

L'AMG Energia S.p.A. procederà all'affidamento del singolo appalto specifico, sulla base delle condizioni fissate nell'Accordo, definendo il fabbisogno e la durata del contratto specifico ed invitando il Fornitore alla stipula/accettazione del relativo contratto.

La stipula dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare fino ai limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

La fornitura deve essere eseguita in accordo alle norme amministrative e tecniche del capitolato.

La stipulazione del singolo contratto, a cui la Ditta Aggiudicataria resta obbligata, e l'inizio della fornitura avverranno nei termini ed osservando le disposizioni di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL SINGOLO CONTRATTO

- a) Il Regolamento D.M. 7 marzo 2018 n. 49 di "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
- b) Il presente Capitolato speciale di fornitura.
- c) La documentazione tecnica di cui all'offerta presentata dal fornitore in sede di gara.

Art. 7 – TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dei materiali, per ciascun lotto ed in relazione a ciascun affidamento, dovrà avvenire in un'unica soluzione entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine/richiesta di fornitura di AMG, inviata anche tramite FAX.

In alternativa, la Società si riserva la facoltà di richiedere, per ciascun affidamento, consegne parziali e scaglionate, fino ad un massimo di n° 4 (quattro) consegne, per assortimenti dalla stessa indicati. In tale evenienza, la prima consegna dei materiali dovrà avvenire entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di fornitura di AMG, inviata anche tramite FAX. Le successive consegne dovranno avvenire entro 20 (venti) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle relative richieste parziali inviate da AMG.

L'ultima richiesta di consegna scaglionata avverrà entro 10 (dieci) mesi dalla stipula del singolo contratto.

Art. 8 – MODALITA' DI CONSEGNA

Le Ditte aggiudicatarie dovranno fornire campionatura dei prodotti offerti, affinché la Società possa provvedere a effettuare le verifiche tecniche che riterrà opportune.

Il materiale consegnato dovrà essere imballato per tipologia omogenea e corredata di scheda tecnica e certificazioni di qualità e collaudo, nonché di ogni altra certificazione prevista dal presente capitolato e dalle normative in materia vigenti.

La consegna del materiale dovrà avvenire, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del presente capitolato e nel rispetto dei termini indicati dalla Società AMG, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali escluso il sabato, presso i locali della Società siti in Palermo in Via Tiro a Segno n. 5 oppure presso la sede in Corso dei Mille n. 310, e la merce dovrà essere resa e accatastata nei luoghi indicati dal Magazziniere, franca di ogni spesa.

Per patto espresso ed essenziale, la proprietà ed il possesso dei materiali si intenderà trasferita solo al momento della consegna nel luogo e con le modalità sopra indicate e ciò anche in deroga a diverse disposizioni del vigente codice civile.

La fornitura si intende consegnata solo se rispondente alle caratteristiche prescritte, alla campionatura e alle quantità ordinate, accertate dal consegnatario.

In caso di contestazione questa dovrà essere notificata alla Ditta entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di consegna.

Il trasporto e la movimentazione devono essere eseguiti in conformità alla tipologia e caratteristica del prodotto trasportato.

Non saranno categoricamente accettati materiali diversi per qualità, marca e produttore da quelli offerti in sede di gara.

Art. 9 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento avverrà nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura (o di più fatture nel caso di consegne scaglionate) regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria presenterà a carico della Società fatture all'ultimazione degli obblighi derivanti dalla singola consegna scaglionata, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme all'ordine, sia per qualità che per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

Non saranno prese in esame e restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra.

È fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra AMG ENERGIA S.p.A ed il Fornitore di prevedere, in deroga al D.lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla Stazione appaltante negli atti di gara, ed in particolare anche della clausola, sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG Energia S.p.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AMG ENERGIA S.P.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.P.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento.

Art. 10 – REVISIONE PREZZI -

I prezzi singoli e complessivi, dalla Ditta liberamente indicati nell'offerta, in base a calcoli di sua convenienza e tenute presenti le condizioni tutte del presente capitolato, non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di revisione e quindi per tutta la durata dell'Accordo Quadro di fornitura, resteranno invariati nel modo più assoluto per espressa pattuizione a cui la Ditta si impegna e ciò per gli effetti di legge.

Art. 11 – ONERI FISCALI -

I prezzi singoli e complessivi indicati nell'offerta dalla Ditta si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula del contratto e dalla fornitura, ad eccezione della I.V.A. che sarà indicata in fattura, come per legge.

Art. 12 – ONERI DIVERSI -

Sono ugualmente a carico della Ditta tutte le spese di trasporto, imballo, mano d'opera per carico e scarico e ogni altro onere occorrente e necessario per effettuare la fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato.

Inoltre, sono a carico della Ditta tutte le spese che si andranno ad effettuare per gli eventuali collaudi del materiale consegnato, che verranno stabilite dalla Società a suo insindacabile giudizio. Resta inteso che la Ditta provvederà a sue spese al ritiro della merce non ritenuta idonea e/o conforme a quanto richiesto dalla Società.

Art. 13 – GARANZIA DEI MATERIALI

I materiali dovranno essere accompagnati dalla garanzia emessa dalla casa costruttrice, contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati per un periodo non inferiore a 24 mesi a partire dalla data di consegna dei materiali.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rimuovere tutte le defezioni accertate e denunciate durante il periodo di garanzia sulle parti di rispettiva fornitura e ne risponderà fino a quando non sarà accertata ed attuata la soluzione dei problemi emersi, anche se si superassero i termini di garanzia previsti.

Il Fornitore dovrà effettuare tutti gli interventi di riparazione dei guasti e dei malfunzionamenti, compresa la sostituzione di parti guaste o difettose e la manodopera necessaria, totalmente a sue spese.

- CONDIZIONI GENERALI -

ART. 14 – GARANZIA PROVVISORIA

Contestualmente alla presentazione dell'offerta per l'Accordo Quadro di fornitura, l'Appaltatore deve costituire apposita garanzia fidejussoria, denominata "garanzia provvisoria" secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, resa a favore dell'Ente appaltante, pari al 2 % dell'importo complessivo dell'accordo quadro, e corredare l'offerta con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui agli artt. 103 e 105 del D.lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione.

Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La garanzia provvisoria viene pertanto fissata come indicato di seguito:

LOTTO 1	€	3.225,09
LOTTO 2	€	1.210,32
LOTTO 3	€	593,00
LOTTO 4	€	2.089,20

Tale deposito dovrà essere costituito nei modi e nei termini stabiliti dalla Società nel bando di gara relativo all'appalto della presente fornitura.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore della fornitura, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo quadro, è obbligato a costituire una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione, denominata "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'accordo quadro da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo quadro e del singolo contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura o del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16 – SUB-APPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato le attività e/o i servizi che intende subappaltare;

- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del D.lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, di trasmettere all'Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui agli artt. 30 e 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 17 - PENALE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – CAUSE DI RECESSO.

L'Accordo Quadro o il singolo contratto possono essere risolti nei casi previsti ed in accordo all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Qualora la fornitura di un singolo affidamento non sia approntata e la relativa consegna non venga eseguita in tutto o in parte entro i termini indicati nel precedente art. 7, AMG Energia S.p.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale, calcolata sull'importo totale del singolo affidamento di fornitura, fino ad un massimo del 10%; oppure, nel caso di consegne parziali e scaglionate, si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale, calcolata sull'importo relativo alla singola fornitura parziale, fino ad un massimo del 10%.

AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro o il singolo Contratto, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG Energia S.p.A.;
- qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro o il singolo Contratto cesseranno la loro efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compresi i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora il fornitore ceda, anche parzialmente, l'esecuzione della fornitura affidatagli;
- qualora il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.P.A.
- qualora l'aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata indegnità.

L'AMG ENERGIA S.P.A., ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro o il singolo Contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non effettui la/le consegna/e della fornitura entro i termini indicati al precedente art. 7;
- il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'AMG ENERGIA S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che

compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AMG ENERGIA S.P.A.;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso la Società ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto per una delle suindicate cause, AMG ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

AMG Energia S.p.A. potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro o dal singolo Contratto, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte dal Contratto.

AMG Energia S.p.A. può recedere dall'Accordo Quadro o dal singolo Contratto previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

ART. 18 – CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE – ECCEZIONI E RISERVE – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.

Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore.

Il direttore per l'esecuzione del contratto o il fornitore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione della fornitura; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata al fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore per l'esecuzione del contratto redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata al fornitore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.E.C nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il fornitore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni del fornitore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati dal D.E.C. sugli atti di tenuta della contabilità.

Eccezioni e riserve dell'esecutore sulla documentazione contabile.

La documentazione contabile viene firmata dal fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentata.

Nel caso in cui il fornitore non firma tale documentazione, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli atti contabili.

Se il fornitore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando negli atti contabili le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore per l'esecuzione del contratto, nei successivi quindici giorni, espone negli atti contabili le sue motivate deduzioni. Se il D.E.C. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese del fornitore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui il fornitore non abbia firmato gli atti contabili nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il fornitore dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il D.E.C. può registrare in partita provvisoria, sui documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle forniture interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve.

Il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.E.C., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del fornitore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili al momento della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale (o atto contabile finale) si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che il fornitore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del Contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG Energia S.p.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione, benché la possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimanga comunque subordinata alla verifica del rispetto del D.lgs. 50/2016 e della legislazione vigente in materia.

In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 20 – PRECISAZIONE

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate dalla Società.

Pertanto, i termini e le condizioni del presente Capitolato Speciale di Fornitura non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica, nemmeno in seguito ad eventuali richieste di conferma d'ordine da parte della Ditta aggiudicataria.

La società concorrente dovrà inserire nel plico, unitamente a tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, i sotto elencati documenti:

- dichiarazione firmata in originale dalla Ditta partecipante riportante il produttore dei materiali offerti;
- schede tecniche timbrate e firmate in originale dal produttore relative ai materiali offerti, ovvero schede tecniche timbrate e firmate in originale dalla Ditta partecipante con dichiarazione di copia conforme all'originale;
- dichiarazione rilasciata dal produttore, con firma in originale, con la quale attesta la disponibilità a fornire alla ditta partecipante i materiali oggetto della gara.

AMG Energia si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte partecipanti.

Art. 21 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'espletamento della propria attività.

Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche prestazioni lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per il presente affidamento, la Società non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto possono raffigurarsi eventuali rischi derivanti da interferenze sui luoghi di lavoro per le attività di scarico materiali ma per una durata non superiore ai cinque uomini-giorno con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio della fornitura.

La procedura di redazione del DUVRI potrà comunque attivarsi successivamente nel caso si modificassero le situazioni attualmente presenti. In tal caso il fornitore aggiudicatario dovrà, se necessario e prima della stipula del Contratto, fornire la documentazione e gli elementi utili per consentire alla AMG la stesura del DUVRI da interferenza che, sottoscritto dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria, dovrà far parte integrante e sostanziale del contratto.

In ogni caso il fornitore dovrà garantire la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dal citato art. 26 del D.lgs. 81/2008, impegnandosi ad operare in combinato con AMG ENERGIA.

La Ditta sarà tenuta a fornire all'Azienda tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione della collaborazione e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.). Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), AMG Energia S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A. ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG Energia S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG Energia S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMG Energia S.p.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza

e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG Energia S.p.A. o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente all'esecuzione del contratto interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AMG Energia S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e dal D.lgs. 50/2016;
- all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito www.amgenergia.it.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003.

Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Aziende interessate.

In particolare la ditta dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A.

Art. 23 – FORO COMPETENTE – DOMICILIO DELLE PARTI -

I rapporti contrattuali tra l'AMG Energia S.p.A. di Palermo e la Ditta aggiudicataria della fornitura saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e nel Bando di Gara e nel contratto, e per quanto in essi non previsto, dalle Leggi e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente appalto.

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell'Autorità Giudiziaria sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per materia e per valore con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Le parti per l'esecuzione del contratto di fornitura eleggono domicilio come appresso:

- L'AMG Energia S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua sede di Via Tiro a Segno, 5 - 90123 Palermo;
- La Ditta appaltatrice della fornitura nella persona del Titolare o Legale rappresentante, presso la sua sede legale che dichiarerà nell'offerta ed in mancanza tutti gli atti e le comunicazioni verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. SANTI BONANNO (TEL. 091/7435449 – FAX 091/7435400).